

Articolo 1

(Introduzione dell'articolo 1 bis alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati))

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente articolo:

“Articolo 1 bis

(Competenza all'irrogazione di sanzioni amministrative)

La Regione è titolare delle funzioni concernenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie ad essa attribuite o delegate.

La Regione può, con legge, delegare o subdelegare le funzioni di cui al 1° comma ad enti locali o ad enti da essa dipendenti o vigilati.

La legge regionale può attribuire le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'articolo 6 ad enti diversi da quelli competenti all'esercizio delle funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 8.”.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 45/1982)

1. Al 5° comma dell'articolo 4 della l.r. 45/1982 le parole “dal 2° comma dell'art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689” sono sostituite dalle seguenti: “dal comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69)”.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 45/1982)

1. Al 1° comma dell'articolo 5 della l.r. 45/1982 le parole “dell'art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689” sono sostituite dalle seguenti: “del comma 6 dell'articolo 6 del D.lgs. 150/2011”.
2. Il 6° comma è abrogato.

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 45/1982)

1. All'articolo 6 della l.r. 45/1982 la rubrica è sostituita dalla seguente:

“Accertamento e contestazione della violazione”;

2. Al 1° comma dopo le parole “contestazione” sono inserite le seguenti : “delle violazioni”, le parole: “provvedono i soggetti ”sono sostituite dalle seguenti: ”provvedono oltre ai soggetti” e sono aggiunte infine le seguenti parole: “ i soggetti indicati ai commi 2°, 3° e 4°”.

3. Al 3° comma le parole “, Comunità montane o Consorzi fra enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “e Città metropolitana” e le parole “locale titolare” sono sostituite dalla seguente: “incaricato”.

Articolo 5

(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 45/1982)

1. Al 1° comma dell’articolo 7 della l.r. 45/1982 le parole: “ e nei successivi articoli della presente legge” e la parola “locali” sono soppresse.
2. Le lettere a) e b) del 2° comma sono sostituite dalle seguenti:

“a) al Presidente della Giunta regionale per le sanzioni derivanti da funzioni esercitate direttamente dalla Regione;

b) al Sindaco, al Presidente della Provincia, al Sindaco metropolitano o al rappresentante legale dell’ente incaricato per le sanzioni derivanti da funzioni ad essi delegate, subdelegate o attribuite dalla legge regionale;”.

Articolo 6

(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 45/1982)

1. Dopo il 4° comma dell’articolo 8 della l.r. 45/1982 è inserito il seguente comma:

“L’ordinanza – ingiunzione costituisce titolo esecutivo, secondo quanto previsto dal 6° comma dell’articolo 18 della l. 689/1981.”.

Articolo 7

(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 45/1982)

1. Al 3° comma dell’articolo 9 della l.r. 45/1992 le parole “lire trentamila” sono sostituite dalle seguenti: “euro quindici”.

Articolo 8

(Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 45/1982)

1. L’articolo 11 della l.r. 45/1982 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

(Esecuzione forzata)

L’autorità che ha emesso l’ordinanza – ingiunzione di cui all’articolo 8 procede alla riscossione coattiva delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e successive modificazioni e integrazioni ovvero, in alternativa, mediante esecuzione con l’osservanza degli articoli 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).”.

Articolo 9

(Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 45/1982)

1. L’articolo 12 della l.r. 45/1982 è sostituito dal seguente:

“Articolo 12

(Sequestro)

Qualora venga disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 13, 2° comma della l. 689/1981 l'agente accertatore redige apposito separato verbale che contiene le indicazioni di cui all'articolo 2, 2° comma della presente legge, nonché la descrizione delle cose sequestrate; in tal caso si applica il 4° comma del medesimo articolo 2.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della l. 689/1981 avverso il sequestro è possibile, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata all'articolo 7, 2° comma.

Per quanto riguarda le modalità relative al sequestro, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse nonché alla destinazione delle cose confiscate si applicano, in quanto compatibili, le norme degli articoli da 3 a 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).”.

Articolo 10

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 45/1982)

1. All'inizio del 1° comma dell'articolo 16 della l.r. 45/1982 sono aggiunte le seguenti parole: “Fatte salve le diverse disposizioni legislative contenute nelle leggi regionali di settore,”.

Articolo 11

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 45/1982)

1. Al comma 5° dell'articolo 17 della l.r. 45/1982 le parole: “ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, la revoca della delega o della subdelega” sono sostituite dalle seguenti: “, la Giunta regionale promuove, previa diffida, la revoca della delega o della subdelega”.

Articolo 12

(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 45/1982)

1. L'articolo 19 della l.r. 45/1982 è sostituito dal seguente:

“Articolo 19

(Competenze per le sanzioni pecuniarie depenalizzate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689)

Le funzioni amministrative proprie della Regione o delegate dallo Stato riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Sezione III del Capo I della l.689/1981 sono delegate ai Comuni, ad eccezione di quelle afferenti le funzioni in materia di caccia e pesca e agricoltura, foreste ed economia montana per le quali resta ferma la competenza della Regione.”.

Articolo 13

(Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 45/1982)

1. L'articolo 21 della l.r. 45/1982 è sostituito dal seguente:

“Articolo 21

(Sanzioni amministrative a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)

All'accertamento e alla contestazione delle violazioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio si applica la legge regionale 6 novembre 2012, n. 36 (Sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori per mancanza o irregolarità del titolo di viaggio e relative norme di applicazione. Modifiche della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (Norme in materia di trasporto pubblico locale) e della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea).".

Articolo 14

(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 45/1982)

1. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Articolo 22

(Accertamento mediante analisi di campioni e revisione delle analisi)

Nei casi in cui per l'accertamento delle violazioni siano compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della l. 689/1981.

L'interessato alla revisione dell'analisi può richiederne l'effettuazione alle strutture competenti e ai laboratori ed istituti incaricati in base alle vigenti disposizioni di legge.

Per ciascuna analisi richiesta ai soggetti di cui al comma 2 l'interessato corrisponde una somma stabilita da apposito tariffario approvato ai sensi della normativa vigente.".

Articolo 15

(Abrogazione norme)

1. Gli articoli 20, 24, 25 e 27 della l.r. 45/1982 sono abrogati.